

**DELIBERA N. 250/19/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ T.A. FORMAT S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELERAMA”) PER LA VIOLAZIONE  
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 20, COMMA 5,  
DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 17/19 - PROC. 69/19/MRM-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 novembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della regione Puglia n. 3 del 28 febbraio 2000, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*” pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 27, il 29 febbraio 2000;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 21 novembre 2006 dal Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del CO.RE.COM. Puglia;

VISTA la delibera n. 333/09/CONS, del 25 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Puglia*” che delega al CO.RE.COM. Puglia l’esercizio della funzione di vigilanza sull’attività televisiva locale;

VISTO l'art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Puglia, (cfr. nota prot. n. 366010 del 30 agosto 2019), dopo aver individuato, attraverso un “sistema *random*”, le emittenti televisive locali da monitorare nella macro area del pluralismo politico-istituzionale in ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di *par condicio* in relazione al periodo 17 aprile-24 maggio 2019 con riferimento alle consultazioni europee, ha contestato alla società T.A. Format S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telerama*”, la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per non aver conservato le registrazioni della programmazione televisiva richiesta e relativa ai periodi compresi tra le ore 00:00:00 del giorno 27 aprile 2019 e le ore 24:00:00 del giorno 5 maggio 2019 e tra le ore 00:00:00 del giorno 6 maggio alle ore 24:00:00 del 12 maggio 2019. Secondo quanto riportato nella citata nota, il fornitore di servizi media, in riscontro alle richieste del suddetto CO.RE.COM., ha fornito le registrazioni esclusivamente dalle ore 20:00 del 5 maggio 2019 alle ore 15:00 dell’8 maggio 2019, poiché, a causa di “*problemi tecnico informatici*”, si sarebbe determinata l’illeggibilità dei *file* relativi alle registrazioni esatte. In particolare, con nota del 22 maggio (prot. n. 339108/85), in risposta alle sollecitazioni del CO.RE.COM. Puglia, la predetta società ha fornito una nota, corredata da una “*relazione tecnica*” in cui si dichiara che “*non è stato possibile copiare i files video per problemi di natura tecnico-informatica. [...] per una combinazione di eventi fortuiti ed imprevedibili.*”;

Il CO.RE.COM. Puglia, pertanto, constatata la incompletezza delle registrazioni prodotte, con atto CONT n. 03/2019 del 27 giugno 2019 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società T.A. Format. S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telerama*”, ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

## **2. Deduzioni della società**

La predetta società non ha presentato memorie difensive.

### 3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, questa Autorità, dunque, ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Puglia di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società T.A. Format S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telerama*”, in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione medesima. Esaminata la documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in quanto le registrazioni acquisite nel corso delle verifiche di accertamento da parte del CO.RE.COM. Puglia e relative ai periodi compresi tra le ore 00:00:00 del giorno 27 aprile 2019 e le ore 24:00:00 del giorno 5 maggio 2019 e tra le ore 00:00:00 del giorno 6 maggio alle ore 24:00:00 del 12 maggio 2019 a causa di un non meglio precisato guasto tecnico risultano parziali in quanto riferibili alle sole giornate 5, 8, 18 e 21 maggio.

L’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed anche l’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, che sanciscono entrambi l’obbligo legale e regolamentare di conservare le registrazioni dell’emesso per tre mesi, impongono alla società *de qua* di adottare ogni misura possibile e le precauzioni necessarie a garantire l’assolvimento *non parziale* della prescrizione in questione. La *ratio* di questa norma, infatti è quella di rendere possibile il controllo sull’emesso televisivo in relazione a tutti i giorni richiesti per consentire l’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi sanciti dalla normativa vigente. La circostanza addotta dalla associazione in parola per la quale “*un problema di natura tecnico non ha reso disponibile i files richiesti*”, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’illecito derivante, incombendo, comunque, sull’esercente l’attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l’obbligo della conservazione della registrazione *integrale* dei programmi

A quanto detto deve aggiungersi che, per orientamento costante dell’Autorità, l’eventuale “*guasto, l’errore tecnico*” o altro “*impedimento*”, non possono essere considerati come esimenti rispetto alla violazione dell’obbligo sancito dall’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223. L’obbligo sancito dalla legge di conservare le registrazioni per tre mesi, invero, impone alla società di adottare tutte le misure e le precauzioni necessarie a garantire l’assolvimento della prescrizione in questione. Degli eventuali problemi tecnici che causino la perdita dei dati deve dunque rispondere il soggetto nella cui sfera giuridica ricade l’obbligo di conservazione delle registrazioni, salvo il caso fortuito, il cui onere della prova nel caso di specie non può dirsi assolto.

Questa Autorità, pertanto, dal riscontro della documentazione versata in atti, accoglie la proposta del CO.RE.COM. Puglia di irrogazione di una sanzione per la violazione dell’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge n. 223 del 1990, *“I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS *“I soggetti di cui al comma 1 conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00), pari a due volte e mezzo il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di elevata entità considerato che la mancata conservazione delle registrazioni si riferisce ad un periodo, quale quello elettorale, in cui è necessario verificare che sia garantita al telespettatore un'informazione obiettiva e completa.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze della violazione.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della Società *de qua* che presenta condizioni economiche positive di bilancio al 31 dicembre 2018, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00), pari a due volte e mezzo il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società T.A. Format S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Telerama*", con sede in Lecce (Le), Via Domenico delle Site, n. 51/53, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 250/19/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 250/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 novembre 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Nicola Sansalone